

Regolamento Comunale per la Consulta delle associazioni e del Terzo Settore

Articolo 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Quartu Sant'Elena, al fine di garantire il massimo grado di partecipazione alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dei progetti e dei servizi inerenti i settori di cui all'art. 3, nonché in linea con il comma 4 dell'art. 4 e con gli artt. 10 e 11 dello Statuto Comunale di Quartu Sant'Elena, favorisce la partecipazione con le Associazioni e il Terzo Settore.
2. Il Comune di Quartu Sant'Elena, riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome associazioni e degli organismi di partecipazione, dei gruppi, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce altresì l'importanza del ruolo svolto dall'associazionismo e dal volontariato impegnato nella propria comunità in attività di solidarietà e integrazione sociale che agiscono senza distinzioni di età, di sesso, di origine etnica o sociale, di orientamento sessuale, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di condizione economica, di nascita o di altra condizione (art. 3 Costituzione e art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea). Ne favorisce la partecipazione, il pluralismo, l'autonomia e ne sostiene le attività.

Articolo 2

Istituzione Consulta delle Associazioni e del Terzo Settore

1. Il Comune di Quartu Sant'Elena al fine di garantire la partecipazione democratica all'azione amministrativa dei cittadini associati, istituisce la "Consulta delle Associazioni e del Terzo Settore", di seguito denominata "Consulta", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di missione e di azione delle singole forme associative.
2. La Consulta è un organismo autonomo che non si prefigge scopi di lucro e che si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione e ai valori morali e civili di partecipazione, solidarietà e collaborazione.

3. L'Amministrazione comunale individua nella "Consulta" lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di porre in essere la cooperazione necessaria al perseguimento di obiettivi condivisi.
4. Il presente regolamento disciplina la costituzione, le finalità e i compiti nonché il funzionamento della "Consulta".
5. L'Amministrazione comunale, promotrice della Consulta, partecipa alle sue attività in qualità di ente coordinatore e di supporto, oltre mettere a disposizione locali e mezzi per il suo funzionamento.
6. La Consulta dura in carica 3 anni decorrenti dalla prima Assemblea dei delegati di cui all'art. 7, trascorsi i quali dovrà essere nuovamente costituita.

Articolo 3

Finalità ed attività

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale l'Amministrazione comunale valorizza e promuove la partecipazione di tutti i settori di attività propri dell'associazionismo ed impegnati nei seguenti ambiti:
 - a) Socio-assistenziale e sanitario;
 - b) Educativo e formativo;
 - c) Sportivo, ricreativo e tempo libero;
 - d) Culturale e artistico;
 - e) Turistico e di promozione del territorio;
 - f) Ambiente, territorio, impegno e protezione civile;
 - g) Diritti umani e civili;
2. Nella sfera delle suddette attività, la Consulta si prefigge i seguenti obiettivi:
 - a) Promuovere, sostenere e collaborare alla realizzazione d'iniziativa che favoriscano la partecipazione dei cittadini di tutte le età, l'integrazione e la relazione tra le diverse associazioni locali, la scuola, la biblioteca, i luoghi della cultura, i centri sportivi e tra questi e l'Amministrazione comunale;
 - b) favorire lo scambio reciproco d'informazioni, esperienze e competenze al fine di attivare proficue collaborazioni fra le diverse organizzazioni nella direzione di obiettivi condivisi, nel rispetto delle singole sensibilità;
 - c) favorire la collaborazione con le altre Consulte Comunali;
 - d) promuovere iniziative atte a migliorare o a favorire i rapporti fra le organizzazioni e la Pubblica Amministrazione, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa, schemi di convenzione, ecc.;

- e) realizzare forme di coordinamento ed integrazione nella programmazione delle iniziative e degli interventi – anche con i servizi comunali ed ogni altro soggetto presente nel territorio – per utilizzare in modo razionale e coordinato le risorse ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni nella tempistica e nelle modalità di svolgimento;
- f) coordinare e armonizzare i programmi annuali di tutte le organizzazioni nel territorio comunale;
- g) elaborare delle proposte a favore delle organizzazioni e dei cittadini di Quartu Sant'Elena, con particolare attenzione alla diffusione della cultura della solidarietà e dell'impegno civile;
- h) diffondere e promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

Articolo 4

Funzioni

In relazione alle proprie finalità la Consulta può:

- a) determinare le linee direttive generali ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- b) elaborare proposte non vincolanti inerenti le attività delle associazioni nei diversi ambiti;
- c) favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le organizzazioni e fra queste e l'Amministrazione comunale;
- d) collaborare con l'Amministrazione comunale nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione dei valori dell'associazionismo e del volontariato, promuovendo iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale e stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- e) supportare, se richiesto, l'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti nella programmazione e nell'organizzazione di interventi e servizi negli ambiti di interesse dell'associazionismo, anche ai fini dell'eventuale partecipazione dell'ente, in forma singola o associata, a specifici bandi.

Articolo 5

Requisiti di ammissione

Possono aderire alla Consulta:

- a) le organizzazioni operanti nel Terzo settore (a titolo esemplificativo: organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e i comitati;
- b) gli enti religiosi civilmente riconosciuti aventi sede sul territorio comunale;

In fase di prima costituzione l'adesione è subordinata alla presentazione di un'istanza all'ufficio preposto entro la data che verrà fissata con apposito bando pubblico.

La domanda di adesione si effettuerà utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione.

In allegato all'istanza andranno prodotti i seguenti documenti:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto di ogni singola organizzazione, ad eccezione degli enti religiosi civilmente riconosciuti (per es. parrocchie).;
- b) La scheda di monitoraggio del Terzo Settore elaborata dall'Amministrazione.

Gli Uffici preposti dell'Assessorato competente determineranno l'accoglimento della domanda per l'ammissione, valutando i requisiti di cui alla documentazione presentata.

Ogni organizzazione membro della Consulta può in ogni momento revocare e/o sostituire il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei delegati.

Possono entrare a far parte della Consulta i rappresentanti di enti del terzo settore nati durante la consiliatura a condizione che abbiano i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

L'adesione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano commesso, in relazione alle proprie attività istituzionali atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria.

Articolo 6

Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- a) Assemblea dei delegati
- b) Le Consulte Tematiche
- c) Il Forum delle Associazioni e del Terzo Settore

Articolo 7

Assemblea dei Delegati

1. L'Assemblea dei delegati è composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle organizzazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.
2. Ogni organizzazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al protocollo comunale.
3. Il Sindaco o Assessore competente per materia o funzionario delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto.
4. L'Assemblea dei Delegati nella prima seduta elegge, fra i suoi membri, a maggioranza e con voto segreto, un Presidente, un Vice-Presidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed un Segretario.
5. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. Le cariche sono gratuite.
6. Nella medesima seduta si costituiscono le "Consulte Tematiche" rappresentative di ognuno degli ambiti indicati dall'art. 3.
7. L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un quinto dei delegati.
8. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Nel caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti regolarmente costituita, la seduta si aggiorna in seconda convocazione, la quale non può tenersi prima di un'ora dalla prima convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto.

9. Le votazioni avvengono con scrutinio palese per alzata di mano, oppure segreto qualora lo richiedessero la metà più uno dei presenti.
10. Compete all'Assemblea dei Delegati:
 - a) Valutare e sostenere gli indirizzi operativi e le attività proposte dalle Consulte Tematiche e controllarne l'attività;
 - b) Elaborare proposte non vincolanti inerenti le attività delle organizzazioni nei diversi ambiti, di cui all'art. 3;
 - c) Favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le organizzazioni e fra queste e l'Amministrazione comunale;
 - d) Collaborare con l'Amministrazione comunale nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione dei valori dell'associazionismo e del volontariato.
11. Le sedute sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea ed, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
12. Ad ogni incontro sarà compito del Segretario redigere in forma sintetica un verbale nel quale dovranno essere specificate le organizzazioni presenti, i delegati designati, lo svolgimento del dibattito, le posizioni più rilevanti dei singoli interventi.
13. Il verbale verrà inviato in copia al Sindaco, agli Assessori competenti ed alle organizzazioni qualora ne facciano specifica richiesta.

Articolo 8

Consulte tematiche

1. Le Organizzazioni formano le "Consulte Tematiche", secondo gli ambiti elencati nell'art. 3, che si riuniscono almeno 4 volte l'anno.
2. Ciascuna organizzazione designa un solo rappresentante a partecipare alla Consulta Tematica che si occupa dell'ambito di pertinenza della organizzazione stessa.
3. Ogni Consulta Tematica elegge al suo interno nella prima seduta, a maggioranza dei voti dei componenti, un Coordinatore, un vice-Coordinatore e un Segretario per il regolare svolgimento dell'attività della Consulta. In caso di non raggiungimento del quorum, l'elezione avviene nella stessa seduta, a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Ad ogni singola Consulta Tematica sono invitati a partecipare (senza diritto di voto) il Presidente ed il Vice-Presidente, **o Commissari loro delegati**, della

Commissione Consiliare Comunale che si occupa dell'ambito inerente l'attività della Consulta Tematica stessa.

5. Ogni Coordinatore delle singole consulte esercita le seguenti funzioni:
 - a) fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni della Consulta Tematica;
 - b) assicura il puntuale svolgimento degli incontri;
 - c) controlla, con il segretario, la stesura del verbale e lo presenta per l'approvazione nella seduta successiva;
 - d) rappresenta le organizzazioni appartenenti alla Consulta Tematica nel "Forum delle Associazioni e del Terzo Settore";
 - e) promuove scambi di collaborazione e di esperienze tra le organizzazioni operanti nel territorio comunale, provinciale, regionale e nazionale.
6. La prima convocazione per eleggere i Coordinatori, i vice-Coordinatori ed i Segretari delle Consulte Tematiche sarà a cura del Presidente dell'Assemblea dei Delegati. Per ogni elezione verrà redatto un verbale apposito.
7. La convocazione delle riunioni delle singole Consulte Tematiche dovrà essere comunicata e trasmessa agli uffici dell'Assessorato competente e le risultanze degli incontri trasmesse al Presidente dell'Assemblea dei delegati e al Segretario del Forum ~~del~~ delle Associazioni e del Terzo Settore.
8. Spetta alla Consulta Tematica progettare attività di sensibilizzazione, di elaborare e sviluppare progetti specifici da sottoporre all'attenzione del Forum delle Associazioni e del Terzo Settore e/o dell'Amministrazione Comunale.
9. Il presidente di una associazione potrà iscrivere la propria organizzazione a più consulte tematiche, ma potrà essere designato in una sola Consulta.
10. Le singole Consulte ed il Forum delle Associazioni e del Terzo Settore sono organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive dell'esecutivo.

Articolo 9

Forum delle Associazioni e del Terzo Settore

1. Il Forum delle Associazioni e del Terzo Settore è così composto:
 - a) Sindaco
 - b) Assessore alle Politiche Sociali
 - c) Coordinatori di ciascuna Consulta Tematica
 - d) Assessore competente per quanto attiene la materia all'o.d.g.

- e) Presidente ~~e~~ Vice Presidente, o **Commissari loro delegati** della Commissione Consiliare nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti all'o.d.g. di ciascuna seduta del Forum
2. Il Forum viene presieduto dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali e ha la durata di anni tre.
 3. Il Forum è convocato dal Sindaco e si riunisce di norma a cadenza trimestrale o su richiesta motivata, trasmessa al Sindaco, da almeno 2 coordinatori di Consulte Tematiche.
 4. Tutti gli incarichi attinenti il Forum delle Associazioni e del Terzo Settore sono privi di remunerazione alcuna.
 5. Il Forum per svolgere i suoi compiti si avvale delle Consulte Tematiche e dell'Assemblea Generale.

Articolo 10

Decadenza e cessazione dalla carica

1. I membri della Consulta delle Associazioni (Assemblea dei Delegati, Consulte Tematiche, Forum delle Associazioni e del Terzo Settore) sono dichiarati decaduti dopo tre assenze consecutive non giustificate.
2. I membri della Consulta delle Associazioni (Assemblea dei Delegati, Consulte Tematiche, Forum delle Associazioni e del Terzo Settore) cessano dalla carica per:
 - a) dimissioni (dalla data di presentazione);
 - b) sfiducia (votata dai due terzi dei componenti l'organo di appartenenza).
3. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti delle organizzazioni che cessino la loro attività.
4. I membri decaduti o che cessano dalla carica sono surrogati entro e non oltre un mese da altri componenti nominati dallo stesso organismo cui apparteneva il membro decaduto o cessato dalla carica.

Articolo 11

Norme transitorie e finali

1. Entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento sarà emanato apposito avviso pubblico con il quale si richiederà alle organizzazioni interessate l'eventuale presentazione dell'istanza di adesione alla Consulta.
2. A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.
3. Il Sindaco o un suo Assessore delegato, provvederà a convocare i delegati indicati da ciascuna associazione per la prima seduta di cui all'art. 7.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.